

Lavoro occasionale accessorio

Il lavoro occasionale accessorio viene introdotto, nell'ordinamento giuridico italiano, con il d.lgs 276/03 capo II intitolato "Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti" artt. 70 -74.

Il fine dichiarato dal legislatore è quello di fare emergere dal sommerso tutta una serie di attività svolte "in nero" da soggetti a rischio di esclusione sociale non ancora entrati nel mondo del lavoro o a rischio di uscirne. La caratteristica di questa forma di lavoro non è data dalla modalità di svolgimento e quindi dalla sua assimilabilità al lavoro subordinato o al lavoro autonomo ma è data dalla modalità di pagamento attraverso i "voucher".

Il legislatore dal 2003 oltre a dettare una prima definizione dell'istituto aveva anche stabilito i confini applicativi con la previsione dell'applicazione solo a determinati tipi di attività e solo per particolari tipi di lavoratori.

Da allora l'istituto in esame è stato oggetto di numerosi interventi legislativi che hanno apportato una serie di modifiche intervenute a ridisegnarne i confini ed il campo di applicazione.

Una prima serie di modifiche è stata apportata con la L. 80/2005 e solo con la L. 133/2008 ne è stata ampliata la portata (limitatamente ai settori indicati) a tutti i soggetti, a prescindere dal loro status e ne ha reso possibile l'utilizzo (limitatamente ai giovani ed ai pensionati) nel settore agricolo. E', infatti, con la vendemmia del 2008 che si cominciano ad usare i voucher.

Nuovo slancio all'istituto viene con la l. 33/09 che allarga la platea ai pensionati in qualsiasi settore produttivo; ai giovani nelle vacanze e nei weekend; ai percettori di misure di sostegno al reddito in qualsiasi settore produttivo.

La l. 191/2009 allarga ulteriormente la platea: ai titolari di contratti part-time; agli Enti locali; ai maneggi e alle scuderie.

Le principali modifiche sono, comunque, quelle determinate con la l. 92/2012 meglio nota come Riforma Lavoro 2012 o Legge Fornero che modificando gli artt. 70 e 72, prevede il pagamento della prestazione attraverso appunto i cd. Buoni Lavoro (voucher). Eliminando le clausole oggettive e soggettive che disegnavano i confini dell'istituto; introducendo nuovi limiti di natura economica.

Sotto il profilo soggettivo, i committenti quindi che possono acquistare buoni lavoro INPS prestazione occasionale sono:

famiglie;

enti senza fini di lucro;

soggetti non imprenditori;

imprese familiari;

imprenditori agricoli;

imprenditori di qualsiasi settore;

committenti pubblici.

Per il settore agricolo, invece, il lavoro occasionale accessorio è ammesso solo entro certi limiti di volume di affari: aziende con volume d'affari superiore a 7.000 euro: possono acquistare buoni lavoro Inps solo se la prestazione è svolta da pensionati e studenti con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici e quindi solo nei periodi di vacanze scolastiche mentre in qualunque periodo dell'anno, se lo studente è iscritto all'università, e dal 2013 per le attività stagionali anche i lavoratori in disoccupazione, mobilità o

in cassa integrazione. Aziende con volume d'affari inferiore a 7.000 euro: possono utilizzare qualsiasi soggetto per qualsiasi tipologia di lavoro agricolo.

I prestatori che possono accedere al lavoro accessorio sono:

pensionati;

titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;

studenti nei periodi di vacanza (sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado". I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a rischio (in particolare, nei settori dell'industria e dell'artigianato manifatturiero) va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro.

Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell'anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi

universitari possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell'anno;

percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito;

cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpl, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità;

lavoratori in part-time;

altre categorie di prestatori:

inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione Mini-ASpl e Mini-ASpl 2012, di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati.

Il ricorso all'istituto del lavoro accessorio non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente (Circolare INPS n. 49/2013).

Infine anche i prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione – se

in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”. Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.

Per quanto riguarda il profilo oggettivo, il limite economico del voucher questi è stato portato a Euro 5.050,00 netti pari a euro 6.740,00 lordi (limite destinato ad aumentare a 7.000,00 euro netti in seguito al Jobs Act- Riforma del Lavoro del Governo Renzi) come totale di tutti i committenti e non più riferito al singolo committente. E' vietato l'impiego di prestazione di lavoro occasionale accessorio nell'ambito di appalti o di somministrazione.

Il rapporto di lavoro occasionale di tipo accessorio necessita solo di una comunicazione di inizio di attività al Contact Center INPS/INAIL e non anche di una preventiva comunicazione al Centro per l'Impiego. Non richiede, inoltre, l'adempimento di tre obblighi connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro:

consegna al lavoratore, all'atto dell'assunzione di una dichiarazione sottoscritta da entrambe le parti;

iscrizione dei dati del lavoratore e della retribuzione dovuta sul LUL;

consegna al lavoratore del prospetto di paga all'atto della corresponsione della retribuzione.

Non è previsto, infatti, la forma scritta del contratto e la retribuzione potrà essere corrisposta solamente tramite Voucher che verranno cambiati.

Il lavoratore può cambiare i buoni lavoro INPS lavoro occasionale, presso le Sedi INPS entro 24 mesi dal giorno dell'emissione. Ai fini di riscossione del buono lavoro, i voucher vanno compilati rispettando la compilazione di tutti i dati richiesti al fine di identificare senza errori il lavoratore e il corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali. Inoltre, i buoni lavoro INPS possono essere pagati: buoni lavoro uffici postali: sono pagabili al lavoratore dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro ed entro 2 anni dal giorno dell'emissione; voucher telematici: tramite l'INPS Card ricevute dal prestatore, se attivate, oppure, tramite bonifico domiciliato; buoni lavoro tabaccherie: possono essere riscossi direttamente dal tabaccaio dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale ed entro 1 anno dal giorno dell'emissione; buoni

lavoro acquistati in banca: possono essere pagati al lavoratore solo nelle filiali dello stesso circuito, dopo 24 ore dal termine della prestazione di lavoro occasionale ed entro 1 anno dal giorno dell'emissione.

L'art. 3, comma 8, d.lgs 81/08 rende applicabile il complesso di norme antinfortunistiche anche nei confronti di lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi dell'art. 70 e seguenti del d.lgs 276 e successive modifiche.

USO ILLECITO DEL VOUCHER

Anche il lavoro occasionale di tipo accessorio si presta ad un uso illegittimo ovvero distorto rispetto alle finalità previste dal legislatore. Partendo da un'analisi delle forme patologiche *contra legem*. L'ipotesi più grave da un punto di vista sanzionatorio è costituita dall'utilizzo del lavoro occasionale di tipo accessorio senza provvedere all'assunzione al Contact Center Inps/Inail. Trattasi di una normale ipotesi di lavoro nero stigmatizzabile con la cd "maxi sanzione". Potrebbe configurarsi anche un'ipotesi di utilizzo di voucher nelle ipotesi non previste dall'art. 70 o in caso di superamento del limite legale di superamento del limite legale dei 5.000,00 euro annui di compenso; in questi casi occorre

riqualificare il rapporto contrattuale entro le tipologie di lavoro ordinarie.

Una terza ipotesi patologia potrebbe essere legata ad un uso di voucher entro i limiti stabiliti dall'art. 70 ma in violazione ai principi generali in materia di lavoro, legislazione sociale e tributaria. Si pensi per esempio ad un committente che, sebbene recluti un lavoratore accessorio nelle ipotesi ed entro i limiti retributivi previsti dalla normativa di settore, faccia eseguire una prestazione lavorativa , per cinque giorni a settimana, integrando il compenso a mezzo voucher con un pagamento in contanti. In questo caso lo schema del lavoro accessorio maschera un vero e proprio rapporto subordinato e come tale dovrà essere riqualificato dagli organi di vigilanza.